



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 15 TFT 02

DEL 25 LUGLIO 2017

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 25 luglio 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento 51/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
A.S.D. Parmonval (Pa)

La Procura Federale con nota 13660/1141pfi16-17CS/MB/sds ha deferito a questo Tribunale Federale la società indicata in epigrafe, chiamata a rispondere della violazione di cui all'art. 4 co. 2 C.G.S., per aver il Sig. Edmondo Tamajo, soggetto svolgente attività all'interno e/o nell'interesse della società A.S.D. Parmonval, violato gli artt. 1bis co. 1 - 5 e 5 co. 2 C.G.S tenendo un comportamento contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e rendendo dichiarazioni lesive nei confronti del Presidente del C.R.A. Sicilia Sig. Michele Cavarretta.

Il deferimento trae origine da una segnalazione del Presidente della L.N.D. C.R. Sicilia del 4.5.17, con allegata nota del Presidente C.R.A. Sicilia Sig. Michele Cavarretta, con la quale venivano denunciate le dichiarazioni rilasciate da tale Edmondo Tamajo e pubblicate sul portale web sportivo Goalsicilia.it .

All'odierna udienza la società deferita non è comparsa né ha fatto pervenire memorie difensive o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo applicarsi alla società deferita l'ammenda di € 500,00.

Il Tribunale Federale Territoriale, rileva che l'odierno procedimento è strettamente legato alla presunta riferibilità di quanto pubblicato dal sito web Goalsicilia.it al Sig. Edmondo Tamajo che risulta essere stato deferito innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, ragion per cui appare opportuno rinviare il presente provvedimento ad altra data al fine di accertare l'esito del procedimento disciplinare a carico del predetto Tamajo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale rinvia al 19 settembre 2017 ore 15,00, disponendo acquisirsi, a cura della Segreteria, l'esito del procedimento disciplinare a carico del Sig. Edmondo Tamajo presso la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale e alle parti deferite ai sensi dell'art. 35 co. 4.1. e 38 co. 8 C.G.S.

Procedimento 601/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:
A.S.D. SPORTING PRIOLO;

Sig. MICHELE LEOCATA (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Sporting Priolo);
Sigg. Simone Lo Nigro (30/11/1976), Mattia Artale (18/11/1994) Federico Cultrera

(06/01/1991), Dario Mangiameli (13/07/1987), Luca Tricomi (04/07/1982) ed Ezio Vinci (02/12/1970, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 1^a categoria, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 23/06/2017 proc. 14325/824 pfi 16-17 MB/GC/pp, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Sporting Priolo;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Michele Leocata;

- squalifica per due gare a carico dei calciatori deferiti sigg.Simone Lo Nigro, Mattia Artale, Federico Cultrera, Dario Mangiameli, Luca Tricomi ed Ezio Vinci.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”.* (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) a carico della società A.S.D. Sporting Priolo;

- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Michele Leocata;

- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg.Simone Lo Nigro (30/11/1976), Mattia Artale (18/11/1994), Federico Cultrera (06/01/1991), Dario Mangiameli (13/07/1987), Luca Tricomi (04/07/1982) ed Ezio Vinci (02/12/1970) già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 25 luglio 2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**